*AUTORITA' GARANTE*
*DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

# BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO I - N. 6

1991

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

SOMMARIO


| | | |
|---|---|---|
| - INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE | Pag. | 5 |
| *I - Decisioni* | " | 5 |
| *II - Pareri* | " | 5 |
| *III - Diffide e sanzioni* | " | 5 |
| - OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE | " | 7 |
| *I - Decisioni* | " | 7 |
| *II - Pareri* | " | 23 |
| *III - Sanzioni* | " | 31 |
| - ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA' | " | 33 |
| *I - Attività di segnalazione al Parlamento ed al Governo* | " | 33 |
| *II - Attività consultiva* | " | 33 |
| - APPENDICI | " | 35 |
| *I - Schede riepilogative delle operazioni di concentrazione* | " | 35 |
| *II - Legenda* | " | 47 |
| - INDICE DEI PROVVEDIMENTI | " | 49 |

# INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

## I - Decisioni

*Nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 agosto 1991 l'Autorità non ha assunto decisioni definitive riguardo a intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.*

## II - Pareri

*Nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 agosto 1991 l'Autorità non ha espresso pareri riguardo a intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.*

## III - Diffide e sanzioni

*Nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 agosto 1991 l'Autorità non ha emanato diffide o applicato sanzioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.*

* * *

# OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

## I - Decisioni

*Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha adottato una decisione definitiva nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 agosto 1991.*

* * *

*Provvedimento n. 126 del 6 agosto 1991*

## Rif. C69 - CENTRO LEASING

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTE le comunicazioni, pervenute rispettivamente il 22 marzo 1991, il 2 aprile 1991 ed il 7 maggio 1991, con le quali la CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE e la CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA informavano l'Autorità di voler procedere alla stipula di un patto finalizzato all'acquisizione del controllo congiunto della società di leasing CENTRO LEASING Spa, di cui esse detengono quote di capitale sociale complessivamente pari al 51,7%;

VISTA la nota del 16 aprile 1991 con la quale l'Autorità, ha richiesto ulteriori informazioni;

VISTA la nota pervenuta il 2 agosto 1991 con la quale la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, anche per conto delle altre parti interessate, ha fornito le ulteriori informazioni richieste;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

CONSIDERATO che, trattandosi di un'operazione di concentrazione che coinvolge istituti bancari e finanziari, il fatturato è stato valutato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari ad un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che l'operazione comunicata esplica i suoi effetti sul mercato del leasing;

CONSIDERATO che su questo mercato le società coinvolte nell'operazione già operano di fatto solo ed esclusivamente attraverso la CENTRO LEASING Spa e non controllano altre imprese di leasing e che quindi l'operazione non modifica in alcun modo la struttura concorrenziale del mercato;

RITENUTO pertanto che l'operazione in parola non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 132 del 6 agosto 1991*

## Rif. C135 - BREDA / FERROSUD

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Prof. Luciano Cafagna;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 17 luglio 1991, con la quale le società BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE Spa, FERROSUD Spa e OMECA-OFFICINE MECCANICHE CALABRESI Spa informavano l'Autorità dell'operazione di fusione per incorporazione delle società FERROSUD Spa e OMECA-OFFICINE MECCANICHE CALABRESI Spa nella BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle imprese delle quali è prevista l'incorporazione è superiore a cinquanta miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che le imprese coinvolte svolgono attività di costruzione di materiale rotabile trainante e trainato;

CONSIDERATO che la società BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE Spa già detiene la totalità del capitale sociale delle società FERROSUD Spa e OMECA-OFFICINE MECCANICHE CALABRESI Spa;

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in questione comporta un semplice riassetto organizzativo, privo di effetti sulla struttura concorrenziale del mercato e che tale operazione non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 133 del 6 agosto 1991*

## Rif. C138 - FONTANA OVEST / N. BOSISIO

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 19 luglio 1991, con la quale la società FONTANA OVEST Spa informava l'Autorità dell'acquisizione della società NUOVA BOSISIO Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n .287/90;

CONSIDERATO che la società FONTANA OVEST Spa è controllata dalla società francese COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN S.A.;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello della lavorazione e trasformazione del vetro piano destinato all'edilizia e all'arredamento, nel quale operano entrambe le imprese coinvolte;

CONSIDERATO che tale mercato può essere distinto in tre segmenti diversi (vetro isolante, temperato e stratificato) caratterizzati da un grado di concentrazione non uniforme;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza, è necessario tener conto che la società francese COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN S.A. opera sul predetto mercato per il tramite di altre società controllate (tra cui FABBRICA PISANA Spa, TOSCANA GLAS Spa e LUIGI FONTANA & C. Spa) e che pertanto è necessario prendere in esame la posizione complessiva di tali imprese sul mercato stesso;

CONSIDERATO che:

a) nel segmento dei vetri isolanti SAINT GOBAIN detiene una quota di mercato pari allo 0,8% e la NUOVA BOSISIO Srl una quota pari allo 0,5% e la quota cumulata delle prime quattro imprese (TRINVER, ZADRA, SANGALLI e FORTGLASS) è pari al 7,2%;

b): nel segmento dei vetri temperati SAINT GOBAIN detiene una quota di mercato pari al 12% e la NUOVA BOSISIO Srl una quota pari al 5% e la quota cumulata delle prime quattro imprese (ITALVETRO, SAINT GOBAIN, SANGALLI e NUOVA BOSISIO) è pari al 39%;

c) nel segmento dei vetri stratificati SAINT GOBAIN detiene una quota pari al 43% e la NUOVA BOSISIO Srl una quota pari all'1,6% e la quota cumulata delle prime quattro imprese (SAINT GOBAIN, SIV, ASAHI, e PILKINGTON) è pari al 82,9%;

CONSIDERATO che nel segmento dei vetri isolanti e dei vetri temperati la frammentazione dell'offerta e la modesta entità delle quote detenute dalle imprese interessate dalla concentrazione escludono riflessi significativi in termini di alterazione della situazione concorrenziale;

CONSIDERATO che, malgrado il richiamato segmento dei vetri stratificati sia caratterizzato da un grado di concentrazione elevato, tuttavia i possibili effetti dell'operazione sugli assetti concorrenziali, in tale segmento, sono piuttosto limitati, tenuto conto che:

a) la quota di mercato della NUOVA BOSISIO Srl è sensibilmente modesta;

b) le opportunità di ingresso o di espansione da parte dei concorrenti non sono condizionate da barriere tecnologiche consistenti;

c) si riscontra un significativo grado di esposizione alla concorrenza internazionale;

RITENUTO pertanto che l'operazione di acquisizione della società NUOVA BOSISIO Srl da parte della società FONTANA OVEST Spa non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 134 del 6 agosto 1991*

## Rif. C139 - SAMI / DRM FIRENZE

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Dott. Giacinto Militello;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 22 luglio 1991, con la quale le società D.R.M. FIRENZE Srl e SAMI Spa informavano l'Autorità dell'operazione di fusione per incorporazione della società D.R.M. FIRENZE Srl nella società SAMI Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il capitale sociale della società D.R.M. FIRENZE Srl è interamente detenuto dalla SAMI Spa il cui capitale è interamente detenuto dalla FINTRASPORTI Spa, il cui capitale è detenuto per l'80% dalla PIRELLI Spa;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che il settore interessato dall'operazione è quello dei trasporti di merci su strada;

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in questione comporta un semplice riassetto organizzativo, privo di effetti sulla struttura concorrenziale del mercato e che tale operazione non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 135 del 6 agosto 1991*

## Rif. C140 - FINPIAVE / STORA HOLDING

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Dott. Giacinto Militello;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22 luglio 1991, con la quale le società FINPIAVE Spa e IMMOBILIARE EUROPA 2000 Spa informavano l'Autorità dell'acquisizione del controllo congiunto della società STORA HOLDING ITALIA Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa della quale è prevista l'acquisizione è superiore a cinquanta miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che la società FINPIAVE Spa è una società finanziaria e la società IMMOBILIARE EUROPA 2000 Spa opera nel settore immobiliare;

CONSIDERATO che la società STORA HOLDING Srl è una società finanziaria la quale detiene il controllo della società VENETA CUCINE Spa, operante nel settore della produzione di cucine componibili e della società ALFA GAMMA Srl, operante nel settore della lavorazione di manufatti in legno;

CONSIDERATO che la società ALFA GAMMA Srl produce un semilavorato utilizzato nella produzione di cucine componibili e che la sua produzione è assorbita interamente dalla società VENETA CUCINE Spa; che quindi il mercato rilevante per l'operazione è quello delle cucine componibili, nel quale la società VENETA CUCINE Spa detiene una quota del 3% circa;

CONSIDERATO che le società acquirenti FINPIAVE Spa e IMMOBILIARE EUROPA 2000 Spa non operano nel mercato delle cucine componibili e che quindi l'operazione non comporta alcun cambiamento delle quote delle imprese presenti in tale mercato;

RITENUTO pertanto che l'operazione di acquisizione della società STORA HOLDING ITALIA Srl da parte delle società FINPIAVE Spa e IMMOBILIARE EUROPA 2000 Spa non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 136 del 6 agosto 1991*

## Rif. C136 - MANUSARDI / FIDEURAM

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 1991;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

SENTITO il Relatore;

VISTA la comunicazione pervenuta il 24 luglio 1991, con la quale la BANCA MANUSARDI & C. Spa e la FIDEURAM Spa informavano congiuntamente l'Autorità dell'intenzione di procedere all'operazione di fusione per incorporazione della FIDEURAM Spa nella BANCA MANUSARDI & C. Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO in particolare il parere dell'ISVAP del 31 luglio 1991, dal quale risulta che tale Istituto non ravvisa elementi ostativi all'operazione di concentrazione sopra menzionata, in relazione alle imprese assicurative in essa coinvolte;

CONSIDERATO che l'operazione è priva di dimensione comunitaria, attesa la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del richiamato Regolamento n. 4064/89;

CONSIDERATO che l'operazione di cui sopra rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge n. 287/90, in quanto consiste nella fusione tra due imprese;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore al limite di fatturato previsto dal citato articolo;

CONSIDERATO che la riferita operazione di concentrazione concerne la fusione per incorporazione in una azienda di credito ordinario di una società finanziaria non bancaria;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 2, della legge n. 287/90 prevede che nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della stessa legge spetta alla competente autorità di vigilanza;

CONSIDERATO altresì che l'autorità di vigilanza competente alla applicazione dei suddetti articoli nei confronti delle aziende ed istituti di credito è la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che la disposizione dell'art. 20, comma 2, introduce una eccezione rispetto alla generale competenza di questa Autorità in materia di tutela della concorrenza che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alle norme di carattere generale della legge n. 287/90, non è suscettibile di interpretazione estensiva ma richiede al contrario una interpretazione strettamente aderente al testo di legge e restrittiva rispetto alla deroga di competenza introdotta;

CONSIDERATO che la natura eccezionale della citata disposizione trova conferma, oltre che nell'interpretazione letterale e logico-sistematica della legge n. 287/90, anche nei lavori preparatori della legge stessa;

CONSIDERATO pertanto che l'ambito soggettivo del citato art. 20, comma 2, è limitato, per le ragioni predette, alle aziende ed istituti di credito, cioè ai soggetti indicati negli artt. 5 e 41 della legge bancaria ed agli istituti successivamente abilitati all'esercizio del credito speciale;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 7, della legge n. 287/90, prevede che quando una intesa, un abuso di posizione dominante o una concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza;

CONSIDERATO che, in base alla suddetta disposizione, la competenza delle autorità di cui al citato art. 20, commi 1 e 2, nell'applicazione della legge n. 287/90, è limitata al settore di competenza di ciascuna di esse;

CONSIDERATO pertanto che, nel caso di operazioni intersettoriali, poste in essere tra un'azienda od un istituto di credito ed un'impresa di altra natura, la competenza della Banca d'Italia è limitata alla applicazione della legge n. 287/90 in riferimento al settore creditizio;

CONSIDERATO che la FIDEURAM Spa è una società finanziaria non bancaria, in quanto tale, non ricompresa nell'ambito soggettivo di cui all'art. 20, comma 2, operante direttamente e per il tramite di società controllate nel settore dell'intermediazione mobiliare e assicurativa, ed esclusivamente attraverso società controllate, nel settore assicurativo;

RITENUTA pertanto sussistente la competenza di questa Autorità in relazione alla valutazione degli effetti dell'operazione comunicata sulla concorrenza nei settori dell'intermediazione mobiliare ed assicurativo;

CONSIDERATO che l'operazione comunicata si configura come una concentrazione intragruppo, in quanto sia la BANCA MANUSARDI & C. Spa che FIDEURAM Spa sono appartenenti al gruppo ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.), e concerne imprese economicamente non indipendenti, già legate da rilevanti rapporti operativi (la BANCA MANUSARDI svolge le funzioni di banca depositaria di tutti i Fondi comuni d'investimento collocati da FIDEURAM e di tutte le attività gestite e amministrate da altre società del gruppo IMI, i cui servizi sono collocati da FIDEURAM);

CONSIDERATO che le attività della BANCA MANUSARDI & C. Spa e della società FIDEURAM Spa, per quanto concerne il settore dell'intermediazione mobiliare, si realizzano in segmenti distinti, in quanto la prima svolge in misura principale attività di negoziazione di titoli per conto della clientela e la seconda attività di distribuzione di prodotti finanziari del gruppo di appartenenza e, attraverso società controllate, attività di gestione di patrimoni mobiliari;

CONSIDERATO che la BANCA MANUSARDI & C. Spa non opera nel settore dei servizi assicurativi;

CONSIDERATO peraltro che l'operazione in esame rende possibile l'offerta da parte di un unico soggetto (la BANCA FIDEURAM Spa) di un'ampia gamma di servizi finanziari;

CONSIDERATO che l'offerta congiunta di più servizi finanziari da parte di un'unica impresa non comporta il rischio di distorsioni della concorrenza nella misura in cui tale impresa non detiene una posizione dominante in nessuno dei mercati coinvolti;

CONSIDERATO che la possibilità per le reti di vendita di prodotti finanziari di adottare comportamenti non concorrenziali è limitata dall'esistenza di canali alternativi di distribuzione di prodotti finanziari che possono essere considerati sostituti delle reti stesse (sportelli bancari; agenti assicurativi) e che con riguardo a tutti i prodotti coinvolti nell'operazione tali canali esercitano attualmente una forte concorrenza nei confronti delle reti di vendita;

CONSIDERATO inoltre che nel predetto settore della distribuzione di prodotti finanziari tramite reti di vendita sono presenti vari e qualificati operatori, dotati di significative quote di mercato e di tassi di crescita ampiamente positivi, alcuni dei quali, in virtù dei propri collegamenti con imprese operanti nei mercati dei servizi bancari ed assicurativi, sono in grado di fornire una gamma di servizi finanziari analoga a quella offerta dalla società risultante dalla concentrazione in esame;

RITENUTO pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, che l'operazione di fusione per incorporazione della FIDEURAM Spa nella BANCA MANUSARDI & C. Spa non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati dei servizi di intermediazione mobiliare e dei servizi assicurativi, e che l'operazione stessa si configura principalmente come una riorganizzazione interna al gruppo di appartenenza delle società medesime

DELIBERA

in riferimento agli effetti dell'operazione comunicata sulla concorrenza nei settori suddetti, di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato alle imprese interessate, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *